586

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO DE' TRASPORTI

DE' BAGAGLI, E DELLE MERCANZIE

sulla Regia Strada ferrata

In esecuzione degli ordini di SUA MAESTÀ
del dì 3 Ottobre 1844.

NAPOLI
Dalla Stamperia Reale.
1844.

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO DE' TRASPORTI

DE' BAGAGLI, E DELLE MERCANZIE

sulla Regia Strada ferrata

In esecuzione degli ordini di SUA MAESTÀ
del dì 3 Ottobre 1844.

ARTICOLO PRIMO.

La sorveglianza generale, e la direzione del servizio de' trasporti de' bagagli e delle mercanzie son confidate al Direttore della strada.

ART. 2.

Il Controloro prenderà cura di tutto ciò che si appartiene alla percezione de' dritti di trasporto, giusta la tariffa annessa al presente regolamento.

*

ART. 3.

Del servizio de' trasporti de' bagagli e delle mercanzie sono specialmente incaricati
i Capi-stazione;
i Conduttori di convogli;
i Guarda-magazzini;
i Guarda-convogli.

ART. 4.

I Capi-stazione dirigeranno il servizio de' trasporti: essi daranno gli ordini opportuni secondo le istruzioni che riceveranno dal Direttore della strada, così pel caricamento e discaricamento degli oggetti, come pel numero e per la qualità de' carri da impiegarvisi.

ART. 5.

I Guarda-magazzini dipendono immediatamente dal capo della rispettiva stazione: i Guarda-convogli dal capo della stazione ove trovasi il convoglio del cui servizio sono essi incaricati, e durante il viaggio, dal Capo-conduttore del convoglio.

Art. 6.

In ogni stazione ov' è un magazzino pel deposito delle mercanzie vi sarà un Guarda-magazzino il quale ne terrà le chiavi e sarà responsabile di tutte le mercanzie, bagagli, ed altri oggetti dal momento che vi s' immettono fino a che ne sono estratti.

Art. 7.

Per la percezione de' dritti di trasporto si osserveranno le regole prescritte nel regolamento di servizio della strada ferrata pel trasporto de' viaggiatori.

Art. 8.

Ad ogni stazione sarà destinato un Commesso ajutante del Ricevitore, particolarmente incaricato di questa specie di percezione, per la quale vi saranno officine separate da quelle destinate per lo smercio de' viglietti de' viaggiatori, e della quale si terrà un registro a parte. Il conto però de' prodotti, così de' viaggiatori, come delle mercanzie sarà unico, e tutto a cura e responsabilità del Ricevitore della stazione.

Nelle stazioni principali vi sarà destinato oltre del Commesso ajutante del Ricevitore, anche un Commesso pesatore.

ART. 9.

La percezione si pratica per mezzo di bollette a matrice, le quali dovranno avere un numero progressivo.

Esse dovranno esser firmate dal Ricevitore, o dal Commesso ajutante al quale si paga il dritto del trasporto.

ART. 10.

I Ricevitori prenderanno nota su di un registro delle bollette dispensate, ed ogni giorno il Controloro verificar dee le matrici per osservare se le bollette distribuite corrispondono al danaro incassato nel corso della giornata.

ART. 11.

Le bollette dovran contenere l'indicazione del luogo da cui gli oggetti si spediscono, e di quello per ove son diretti, della data del deposito, del giorno e dell'ora del viaggio, del genere, del peso, del

prezzo pagato, del nome dell' immittente, e del nome del destinatario. Le medesime indicazioni saran messe sulla matrice.

ART. 12.

Se una partita verrà assicurata, dovrà ciò indicarsi sulla bolletta, e sulla matrice.

ART. 13.

Le mercanzie ed altri oggetti dovran consegnarsi dagl' interessati al Guarda-magazzino, il quale verificar dee se corrispondono con la bolletta che gli sarà esibita, e notarli in un registro diviso in caselle col medesimo numero progressivo segnato sulla bolletta, e con tutte le indicazioni della bolletta medesima, senza omissione o abbreviazione alcuna.

ART. 14.

La ricognizione delle mercanzie ed altri oggetti è indispensabilmente necessaria; epperò sarà vietato ricevere chiuse o suggellate le scatole, gl' involti ed ogni altro qualunque siasi recipiente.

ART. 15.

Gli oggetti frangibili e marcibili saranno ricevuti colla condizione che il loro trasporto si farà a rischio e pericolo degl' immittenti, dichiarandosi anche sul registro, e sulla bolletta.

Lo stesso si praticherà quante volte si presentino alla spedizione oggetti malamente condizionati, e gl' immittenti, non curando le insinuazioni del Guarda-magazzino di ben condizionarli, insistano perchè se ne faccia la spedizione nello stato in cui trovansi.

ART. 16.

Degli oggetti che si spediscono il Guarda-convoglio avrà dal Guarda-magazzino per ciascuna stazione, per la quale sono diretti, un notamento in doppia spedizione estratto dal registro indicato nell' art. 13, con tutte le indicazioni che sono sul registro medesimo.

ART. 17.

Se prima della partenza un oggetto immesso si vorrà ritirare dall' interessato, sarà restituito dietro la esibizione della

bolletta corrispondente, che verrà lacerata. Di tale restituzione si prenderà nota dal Guarda-magazzino coll'intervento del Capo-stazione, sul registro indicato nell'art. 13, e sul notamento di cui è parola nell'articolo precedente, al margine della corrispondente casella.

ART. 18.

Il Guarda-convoglio farà la consegna degli oggetti al Guarda-magazzino della stazione per la quale sono essi diretti. Questi gli restituirà una spedizione del notamento indicato nell'art. 16 munito di sua firma, e riterrà l'altra per trasmetterla nello stesso giorno al Controloro.

ART. 19.

Se nell'atto della consegna si riconosca alcuna mancanza o differenza sul peso, sul numero, e sulla qualità degli oggetti, ne sarà disteso un processo verbale firmato dal Capo-stazione, dal Guarda-magazzino, e dal Guarda-convoglio; oltre di che il Guarda-magazzino metterà una distinta dichiarazione sul notamento succennato, al margine della corrispondente casella.

ART. 20.

Qualora non si sarà praticato quanto è detto nell' articolo precedente, il Guarda-magazzino sarà particolarmente tenuto ad ogni rimborso, salvo il regresso come di dritto.

ART. 21.

In caso di dispersione di un oggetto iscritto su' registri dell' Amministrazione, ovvero di deterioramento per dolo o negligenza, gli autori ne saranno responsabili per tutti gli effetti legali.

ART. 22.

Gl' interessati per riavere gli oggetti trasportati dovranno esibire le bollette al Guarda-magazzino. Fatta la consegna degli effetti, e ritirate le bollette, non sarà ammesso alcun reclamo per mancanza o deterioramento qualunque.

ART. 23.

Per gli oggetti che rimarranno indistribuiti nelle diverse stazioni e per quelli di

facile deperimento, si osserverà quanto sarà stabilito in una particolare ordinanza che il Direttore della strada presenterà all'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 24.

Sarà permesso ad ogni viaggiatore di 1.ª e 2.ª classe trasportare gratuitamente una valigia, o un sacco da viaggio, una scatola per cappello o un pacco qualunque per proprio uso personale, purchè non oltrepassi il peso di 20 rotola, o un volume di pal. 1,90 per 0,90 per 1,10; e potrà situarsi sotto i banchi delle carrozze senza incomodo degli altri viaggiatori. Di questi oggetti non si prenderà registro dovendo essere trasportati a rischio de' proprietarî.

Parimente ogni viaggiatore di 3.ª classe potrà portare un cesto delle dimensioni di sopra notate e del peso non maggiore di rotola dieci.

Per tutti gli oggetti di bagaglio che oltrepasseranno il peso anzidetto, e per tutti quelli i quali saranno affidati alle cure dell' Amministrazione della strada, dovrà pagarsi la tassa stabilita nella tariffa annessa al presente regolamento per le manifatture, calcolandosi di 10 in 10 rotola;

le frazioni saran valutate pel peso che più si avvicina alla decina.

ART. 25.

In ogni stazione sarà destinato dal Direttore della strada un conveniente numero di facchini per pesare i bagagli e le mercanzie, caricarli su i carri, e discaricarli, immetterli ed estrarli da' magazzini.

Essi dipendono dal Capo della stazione.

ART. 26.

I facchini per essere ammessi a servire sulla strada ferrata dovran dare sufficienti pruove di buona condotta.

In ogni stazione sarà tenuto un libro dal Capo-stazione in cui saranno scritti i nomi de' facchini, la loro patria, ed il loro domicilio.

Di quelli che saran licenziati dal servizio sarà presa nota sul medesimo libro coll' indicazione della causa per la quale saranno stati licenziati.

I facchini della regia strada ferrata saranno muniti di una medaglia di rame al pari di quelli che sono addetti alla gran Dogana.

Art. 27.

I facchini non avran mercede fissa, ma saranno pagati secondo il peso delle mercanzie a ragione di grana tre per ogni venti cantaja, tanto al caricamento quanto al discaricamento.

Art. 28.

Le officine de' bagagli e delle mercanzie saran chiuse un quarto d' ora prima della partenza di ciascun convoglio, e non si apriranno se non quando il convoglio sarà partito.

Art. 29.

Un carro da trasporto di mercanzie non potrà essere caricato di un peso maggiore di cantaja quaranta.

Art. 30.

Ogni convoglio che trasporta bagagli o mercanzie dev'essere accompagnato da un Guarda-convogli, il quale avrà il suo posto sopra un de' carri, da cui non dovrà mai

allontanarsi durante il viaggio a responsabilità del Capo-conduttore del convoglio, e non ne discenderà per via, se non quando dovrà consegnare i bagagli, o le mercanzie a' viaggiatori.

ART. 31.

È vietato espressamente a responsabilità del Capo-conduttore del convoglio il far montare durante il viaggio qualunque siasi persona su' carri, ad eccezione del Guarda-convogli di servizio, e di qualche impiegato de' dazî indiretti e di Regia che, giusta l'articolo 11 del regolamento de' 18 febbrajo 1844, sono autorizzati a montare su' carri.

ART. 32.

Il Capo-conduttore del convoglio curerà che i bagagli siano prontamente consegnati a' viaggiatori con esattezza e regolarità.

ART. 33.

Gli agenti di polizia addetti a ciascuna stazione sorveglieranno il caricamento ed il discaricamento delle mercanzie e de' bagagli a fin di evitare querele e risse.

ART. 34.

A' termini dell'art. 3 del regolamento de' 10 febbrajo 1844 il Ricevitore di ciascuna stazione, o il suo Commesso ajutante incaricato della percezione de'dritti pel trasporto delle mercanzie e de' bagagli, avrà pure l'incarico di spedire e sottoscrivere i fogli di accompagnamento de'generi soggetti a dazio.

ART. 35.

In caso di contravvenzione il Capo-conduttore del convoglio sarà tenuto al pagamento delle multe disposte dalle leggi e regolamenti in vigore per la mancanza di dichiarazione, oltre le penali a carico dei proprietarî, o degli esibitori de'generi. Qualora per effetto delle stesse leggi vi fosse luogo all' arresto del Conduttore, sarà il Capo-conduttore del convoglio tenuto, oltre al suo arresto personale ed al pagamento delle ammende di legge, anche al pagamento di una multa di duc. 50, la quale terrà vece della confisca del mezzo di trasporto.

Art. 36.

Nel giungere il convoglio a Casalnuovo dalle diverse stazioni come Acerra, Cancello, Maddaloni ec. qualora vi saranno generi soggetti a dazio di consumo ne' casali ed in Napoli, dovrà il Capo-conduttore del convoglio esibire agl' impiegati dei dazî di consumo il foglio di accompagnamento, nel quale sono essi generi notati.

I fogli di accompagnamento pe' generi diretti pel capocasale di Casalnuovo, e che debbono ivi rimanere, saranno distinti e separati da' fogli di accompagnamento dei generi diretti per Napoli.

Per quei generi di consumo diretti per Napoli (pe' quali gli accennati fogli di accompagnamento terran luogo delle bollette a cautela di cui è parola nell' art. 8 del regolamento approvato col Real Decreto del 9 gennajo 1827) dovranno osservarsi dai Capi-conduttori de' convogli, non che dagl' impiegati de' dazî indiretti, le altre prescrizioni contenute negli articoli 3 e 4 del regolamento de' 10 febbrajo 1844.

ART. 37.

Pel trasporto delle merci in generale dovranno serbarsi tutte le formalità prescritte dal regolamento del 10 febbrajo 1844.

Napoli, 3 Ottobre 1844.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze

Firmato - FERRI.